

Decreto del Ministro dell'interno.....

“Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.”

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 ed in particolare, l'articolo 5, comma 7, del citato decreto legislativo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 11 marzo 2008, n. 78 recante "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Rilevato che, ai sensi del citato articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 217/2005, con apposito regolamento occorre individuare le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, con particolare riferimento all'eventuale forma di preselezione per la partecipazione, alle modalità di svolgimento, alla composizione della commissione esaminatrice e alle modalità di formazione della graduatoria finale;

Ravvisata l'opportunità, in relazione alla specificità delle funzioni del Corpo nazionale, di disciplinare l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco attraverso uno concorso per titoli ed esami;

Effettuata l'informazione alle OO. SS. ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 recante "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007";.

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. del

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Disciplina del concorso a Vigile del fuoco

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ed individua, in relazione alla specificità delle funzioni, le categorie di titoli ammessi alle valutazioni, ai fini dell'espletamento del concorso per titoli ed esami.

Art. 2.

Prova preselettiva

1. L'ammissione dei candidati alle prove d'esame può essere subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti su materie di cultura generale, a livello di istruzione della scuola dell'obbligo, indicate nel bando di concorso.

3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come introdotto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.

4. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati.

5. Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva è predeterminato nel bando di concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

6. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.

7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 3.

Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione della graduatoria finale

1. Le prove di esame del concorso sono costituite da una prova motorio-attitudinale e da un colloquio. Dette prove sono seguite dalla valutazione dei titoli.

2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli è fissato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi, attribuiti a ciascun elemento di valutazione:

- | | |
|--|------------------|
| a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in cinque moduli: | 60 punti; |
| b) colloquio: | 35 punti; |
| c) titoli: | 5 punti |

L'attribuzione dei punteggi per le prove indicate ai punti a) e b), è calcolata con la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = \frac{\text{Voto dato alla singola prova o modulo}}{10} \times [\text{Punteggio massimo della singola prova o modulo}]$$

ove il “voto dato alla singola prova o modulo” viene espresso dalla Commissione con un numero compreso tra 1 e 10.

3. La prova motorio-attitudinale si articola in quattro moduli diretti ad accertare il possesso dell'efficienza fisica dei candidati, e l'attitudine, in relazione al tipo di funzioni proprie del ruolo dei Vigili del fuoco. La prova si prefigge di verificare la capacità **pratica**, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticità, **ovvero** l'attitudine a rivestire la qualifica di Vigile del fuoco. La tipologia e le modalità di svolgimento dei moduli sono indicate nel bando di concorso.

4. I candidati dovranno presentarsi alla prova motorio-attitudinale muniti di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica rilasciato, ai sensi della normativa vigente, da una Azienda Sanitaria Locale, oppure da un centro della Federazione medico sportiva italiana, oppure da un centro convenzionato con la Federazione medico sportiva italiana, oppure da un ambulatorio o da uno studio autorizzato dalla Regione di appartenenza, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i 45 giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determinerà la non ammissione del candidato alla prova e la conseguente esclusione dal concorso.

5. Per la prova motorio-attitudinale non può essere attribuito un punteggio superiore a **60** punti, risultante dalla somma dei punteggi conseguiti in ciascuno dei moduli costituenti la prova stessa, per i ognuno dei quattro moduli i è attribuito un massimo di **15** punti (corrispondente ad un voto pari a 10/10). La prova si intende superata, con conseguente

ammissione al colloquio, se il candidato ottiene non meno di **9** punti (pari a 6/10) in ciascun modulo ed un totale complessivo non inferiore a **42 punti** (pari ad una media di 7/10).

6. Il colloquio verte, oltre sull'ordinamento del Ministero dell'Interno e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulle materie oggetto della prova preselettiva **con particolare riguardo alle discipline tecnico scientifiche relative al livello di istruzione della scuola dell'obbligo volte a verificare la conoscenza degli elementi di base che trovano riscontro nell'attività del vigile del fuoco**; nonché su elementi di informatica e di una lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso.

7. Per il colloquio non può essere attribuita una votazione superiore a **35** punti. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a **24,5** (corrispondente ad un voto pari a 7/10).

8. I candidati, che hanno ottenuto una valutazione di almeno **42** punti nella prova motorio-attitudinale e di almeno **24,5** punti nel colloquio, sono ammessi alla valutazione dei titoli.

9. Le categorie dei titoli valutabili, non cumulabili tra loro, sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

10. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati, determinata sommando le votazioni conseguite nella prova motorio-attitudinale, nel colloquio e nella valutazione dei titoli. Sulla base di tale graduatoria, l'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenuto conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, tenuto conto delle riserve previste dal bando di concorso. Con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è approvata la graduatoria finale del concorso.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso, che sovrintende anche alle operazioni relative alla prova preselettiva di cui all'articolo 2 del presente decreto, è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. La commissione è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a due.

3. La commissione può essere integrata anche da uno o più componenti aggiunti per la prova di informatica e di lingua straniera.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

5. In relazione al numero dei candidati, la commissione può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello della commissione originaria.

6. Nell'ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti possono essere nominati con lo stesso decreto di nomina della commissione o con successivo provvedimento.

Art. 5.

Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale

1. Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al comma 10 dell'articolo 3 del presente decreto, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso. Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti nella qualifica di vigile del fuoco, l'assunzione dei candidati idonei è subordinata, comunque, all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente articolo.

2. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, stabiliti dalla normativa vigente, ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio anche di tipo tossicologico e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. E' facoltà dell'amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.

3. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che la presiede, e da quattro medici. La commissione può essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. **Trova applicazione la facoltà di stipulare particolari convenzioni ai sensi** dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. Le funzioni di segretario della commissione **di cui al comma 3** sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con

qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

5. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, può essere prevista la nomina dei relativi supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

6. In relazione al numero dei candidati, la commissione può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello della commissione originaria.

7. Il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 6

Disposizioni particolari

1. Al personale assunto si applica la disposizione dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Resta ferma, per le modalità di accesso attraverso concorsi pubblici al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta o di orchestrale, la disciplina stabilita dai regolamenti ministeriali di cui agli articoli 145, comma 2, e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 7

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO

ALLEGATO A (articolo3, comma 9)

	Titoli attestanti il possesso della specializzazione
Autista	Possesso di patente civile C, C-E, D, D - E in corso di validità
Brevetti aerei, acquatici, nautici	Brevetti e/o abilitazioni professionali nei settori aereo, acquatico, nautico rilasciati da pubbliche amministrazioni ovvero da soggetti aventi personalità giuridica riconosciuta ai sensi del codice civile